

ART. 30
Sanzioni

1. I Consigli Direttivi Provinciali e/o Circondariali e/o Comunali, possono applicare agli iscritti che si sono resi responsabili di atti di indisciplina, intolleranza e altri atti giudicati biasimevoli, le seguenti sanzioni:
 - a) deplorazione scritta;
 - b) la sospensione;
 - c) l'espulsione.
2. La sanzione della sospensione impedisce la partecipazione all'attività degli Organi statutari.
3. Le espulsioni sono pronunziate, previa inchiesta, dal Consiglio Direttivo del Sindacato territoriale di appartenenza che ne dà comunicazione all'interessato e alla Presidenza Nazionale.
4. I soci espulsi possono ricorrere al Consiglio Nazionale in prima istanza ed al Collegio dei Probiviri quale seconda ed ultima istanza.